

Gazzetta ufficiale

L 139

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

62° anno
27 maggio 2019

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/849 della Commissione, del 24 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 per quanto riguarda il tenore massimo di colecalciferolo (vitamina D3) nei mangimi destinati ai salmonidi⁽¹⁾** 4
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/850 della Commissione, del 24 maggio 2019, recante trecentotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda** 8

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2019/851 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale durante la 74^a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino e la 101^a sessione del Comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, di modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, di modifiche del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio, di modifiche dei moduli C, E e P dell'appendice della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, e di modifiche del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità** 10

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni	13
★ Decisione (UE) 2019/853 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo	15

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 7 del 10.1.2014)	17
---	----

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2019/848 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 2019

relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 novembre 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione in vista della conclusione di un nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.
- (2) Il testo dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola («accordo») è stato adottato il 9 ottobre 2015 dai rappresentanti di 24 Stati membri della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e di due organizzazioni intergovernative, durante la Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a subentrare all'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e le olive da tavola.
- (3) Conformemente alla decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio ⁽¹⁾, l'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 28 novembre 2016 presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2017, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso.
- (5) Il Consiglio dei membri è l'organo decisionale del Consiglio oleicolo internazionale e dispone di tutte le prerogative ed esercita tutte le funzioni necessarie per conseguire gli obiettivi dell'accordo. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a rappresentare l'Unione nel Consiglio dei membri.
- (6) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio dei membri è abilitato a modificare le denominazioni e le definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola di cui agli allegati B e C dell'accordo, modificando così lo stesso.
- (7) Al fine di facilitare l'adozione di tali modifiche dell'accordo da parte del Consiglio dei membri e di evitare il rischio di non disporre di una posizione dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di approvare dette modifiche proposte a nome dell'Unione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali.
- (8) Al fine di assicurare che la Commissione approvi le modifiche proposte degli allegati B e C dell'accordo nel rispetto delle condizioni stabilite nella presente decisione, la Commissione dovrebbe sottoporre tali modifiche proposte al Consiglio con sufficiente anticipo.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).

- (9) La conformità delle modifiche proposte presentate dalla Commissione al Consiglio dovrebbe essere valutata dal Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri («Coreper»). La Commissione dovrebbe approvare tali modifiche proposte a meno che alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE) non si opponga alle stesse in sede di Coreper.
- (10) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola è approvato a nome dell'Unione ⁽²⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, dell'accordo ⁽³⁾.

Articolo 3

La Commissione rappresenta l'Unione nel Consiglio dei membri.

Articolo 4

Quando il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare modifiche delle denominazioni e delle definizioni degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola di cui agli allegati B e C dell'accordo, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, dello stesso, la Commissione è autorizzata ad approvare le modifiche proposte a nome dell'Unione, nel rispetto delle condizioni seguenti:

- 1) la Commissione provvede affinché l'approvazione a nome dell'Unione:
 - sia nell'interesse dell'Unione;
 - sia funzionale agli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito della sua politica commerciale;
 - tenga conto degli interessi dei produttori, degli operatori commerciali e dei consumatori dell'Unione;
 - non sia contraria al diritto dell'Unione o al diritto internazionale e, in particolare, al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, fatto salvo il potere della Commissione di adottare atti delegati per modificare le norme dell'Unione conformemente alle modifiche dell'accordo adottate dal Consiglio dei membri, in particolare per quanto concerne le norme in materia di commercializzazione nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola di cui all'articolo 75 del citato regolamento;
 - ove applicabile, sostenga il miglioramento della qualità dei prodotti oleicoli grazie a una migliore individuazione delle pratiche fraudolente e ingannevoli e dell'adulterazione;
 - ove applicabile, prenda maggiormente in considerazione la diversità dei prodotti oleicoli autentici;
 - ove applicabile, si prefigga il ravvicinamento delle norme internazionali con riguardo alle caratteristiche fisico-chimiche e alle proprietà organolettiche degli oli di oliva, degli oli di sansa di oliva e delle olive da tavola;
 - ove applicabile, eviti di creare ostacoli all'innovazione; e
 - ove applicabile, faciliti il commercio dei prodotti oleicoli;

⁽²⁾ Il testo dell'accordo è stato pubblicato nella GUL 293 del 28.10.2016, pag. 4, unitamente alla decisione relativa alla firma.

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretario generale del Consiglio.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).

- 2) prima di approvare tali modifiche proposte a nome dell'Unione, la Commissione sottopone le stesse al Consiglio con sufficiente anticipo e almeno 15 giorni lavorativi prima della riunione in cui il Consiglio dei membri è chiamato ad adottarle.

La conformità delle modifiche proposte ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere valutata dal Coreper.

La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell'Unione, a meno che alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE non si oppongano alle stesse. Se non c'è tale minoranza di blocco, la Commissione rigetta le modifiche proposte a nome dell'Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per il Consiglio
Il presidente
E.O. TEODOROVICI

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/849 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2019

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 per quanto riguarda il tenore massimo di colecalciferolo (vitamina D₃) nei mangimi destinati ai salmonidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 della Commissione ⁽²⁾ autorizza il colecalciferolo (vitamina D₃) come additivo nutrizionale per tutte le specie animali. In tale regolamento il tenore massimo di vitamina D₃ autorizzato per le specie ittiche è di 3 000 UI/kg di mangime completo.
- (2) L'Autorità norvegese per la sicurezza alimentare (NFSA) ha presentato studi sulla sicurezza della vitamina D₃ per i pesci e i consumatori a livelli notevolmente più elevati (60 000 UI/kg di mangime completo) rispetto al tenore massimo autorizzato.
- (3) I risultati del calcolo dei livelli di tolleranza effettuato a fini di controllo possono comportare una discrepanza tra i valori indicati in due unità (mg o UI). Per questo motivo è opportuno che i livelli stabiliti nell'autorizzazione siano espressi soltanto in unità internazionali (UI).
- (4) Sulla base dei dati presentati dalla NFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso, nei pareri del 25 gennaio 2017 ⁽³⁾ e del 29 novembre 2018 ⁽⁴⁾, che un livello totale di 60 000 UI di vitamina D₃ per kg di mangime completo è sicuro per i consumatori e per l'ambiente. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha inoltre concluso che i livelli proposti sono sicuri per i salmonidi. Per le altre specie ittiche non erano disponibili dati sufficienti per trarre conclusioni in merito alla sicurezza di un livello totale di 60 000 UI di vitamina D₃/kg di mangime completo. L'autorizzazione dovrebbe quindi essere limitata ai salmonidi. Nel parere del 13 novembre 2012 ⁽⁵⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha inoltre concluso che la vitamina D₃ non è irritante per la pelle e per gli occhi e non è un sensibilizzante cutaneo. Per alcune formulazioni di vitamina D₃ è possibile che i lavoratori siano esposti a livelli elevati di vitamina D₃ per inalazione. La vitamina D₃ inalata è altamente tossica. L'esposizione alle sue polveri è nociva per le persone che manipolano l'additivo. Dato che i livelli di vitamina D₃ sono stati aumentati, ciò potrebbe avere ripercussioni sulla sicurezza degli utilizzatori e quindi la Commissione ritiene che sia opportuno adottare misure di protezione adeguate per evitare un'incidenza negativa sulla salute umana, in particolare per quanto riguarda gli utilizzatori dell'additivo.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1492 della Commissione, del 21 agosto 2017, relativo all'autorizzazione del colecalciferolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GUL 216 del 22.8.2017, pag. 19).

⁽³⁾ EFSA Journal 2017;15(3):4713.

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2019;17(1):5540.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(12):2968.

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						UI di colecalfiferolo ⁽¹⁾ /kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %.			

Categoria degli additivi nutrizionali. gruppo funzionale: vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite

3a671	—	«Colecalfiferolo» o «Vitamina D ₃ »	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Colecalfiferolo</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Colecalfiferolo</p> <p>C₂₇H₄₄O</p> <p>Numero CAS: 67-97-0</p> <p>Colecalfiferolo in forma solida e di resina, prodotto mediante sintesi chimica</p> <p>Criteri di purezza:</p> <p>min. 80 % (colecalfiferolo e precolecalfiferolo) e max. 7 % di tachisterolo.</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽²⁾</p> <p>— Per la determinazione della vitamina D₃ nell'additivo per mangimi: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione UV (HPLC-UV, 254 nm) - Farmacopea europea, metodo 01/2008:0574,0575,0598.</p> <p>— Per la determinazione della vitamina D₃ nelle premiscele: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione UV a 265 nm (HPLC-UV)- VDLUFA 1997, Methodenbuch, metodo 13.8.1.</p>	Suini	—	—	2 000 UI	<p>1. La vitamina D₃ può essere immessa sul mercato e utilizzata come un additivo costituito da un preparato.</p> <p>2. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità.</p> <p>4. Tenore massimo della combinazione di 25-idrossicolecalfiferolo e colecalfiferolo per kg di mangime completo:</p> <p>— ≤ 5 000 UI di vitamina D₃ per i polli da ingrasso e i tacchini da ingrasso;</p> <p>— ≤ 3 200 UI per l'altro pollame;</p> <p>— ≤ 2 000 UI per i suini.</p> <p>5. Non è consentito l'uso contemporaneo con vitamina D₂.</p>	11 settembre 2027
				Sostituti del latte per suinetti	—	—	10 000 UI		
				Bovini	—	—	4 000 UI		
				Sostituti del latte per vitelli	—	—	10 000 UI		
				Ovini	—	—	4 000 UI		
				Polli da ingrasso	—	—	5 000 UI		
				Tacchini	—	—	5 000 UI		
				Altro pollame	—	—	3 200 UI		
				Equini	—	—	4 000 UI		
				Salmonidi	—	—	60 000 UI		
Altre specie ittiche	—	—	3 000 UI						
Altre specie animali	—	—	2 000 UI						

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						UI di colecalciferolo ⁽¹⁾ /kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %.			
			<p>— Per la determinazione della vitamina D₃ nei mangimi:</p> <p>— cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelazione UV a 265 nm (HPLC-UV)-VDLUFA 1997, Methodenbuch, metodo 13.8.1; o</p> <p>— cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rivelazione UV a 265 nm (RP-HPLC-UV), EN 12821.</p> <p>— Per la determinazione della vitamina D₃ nell'acqua: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rivelazione UV a 265 nm (RP-HPLC-UV), EN 12821.</p>					6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare gli effetti molto pericolosi derivanti dall'inhalazione di vitamina D ₃ cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se i rischi associati a tali effetti molto pericolosi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.	

⁽¹⁾ 40 UI di colecalciferolo = 0,001 mg di colecalciferolo.

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/850 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2019****recante trecentotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.
- (2) Il 21 maggio 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2019

*Per la Commissione**A nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa: «Mazen Salah **Mohammed** [*alias* (a) Mazen Ali Hussein, (b) Issa Salah Muhamad]. Data di nascita: (a) 1.1.1982, (b) 1.1.1980. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: irachena. N. passaporto: documento di viaggio tedesco ("Reiseausweis") A 0144378 (revocato con decorrenza settembre 2012). Indirizzo: 94051 Hauzenberg, Germania. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.12.2005.»

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/851 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale durante la 74^a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino e la 101^a sessione del Comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, di modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, di modifiche del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio, di modifiche dei moduli C, E e P dell'appendice della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, e di modifiche del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'azione dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a proteggere l'ambiente marino e migliorare la sicurezza della navigazione in mare.
- (2) Il Comitato per la protezione dell'ambiente marino («MEPC») dell'Organizzazione marittima internazionale («IMO») dovrebbe adottare le modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi («allegato II della MARPOL») nella 74^a sessione in calendario dal 13 al 17 maggio 2019 («MEPC 74»).
- (3) Dal 5 al 14 giugno 2019, nel corso della 101^a sessione («MSC 101»), il Comitato per la sicurezza marittima («MSC») dell'IMO dovrebbe adottare le modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere («codice ESP 2011»), le modifiche del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio («codice LSA»), le modifiche dei registri delle attrezzature (appendice della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare («SOLAS»), moduli C, E e P) e le modifiche delle parti A e A-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità («codice IGF»).
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla MEPC 74, dato che le modifiche dell'allegato II della MARPOL saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e sulla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla MSC 101, dato che: le modifiche del codice ESP 2011 saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾; le modifiche del codice LSA saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione ⁽⁴⁾ e sulla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾; le modifiche della Convenzione SOLAS saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE del Parlamento

⁽¹⁾ Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GUL 255 del 30.9.2005, pag. 11).

⁽²⁾ Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GUL 332 del 28.12.2000, pag. 81).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GUL 172 del 30.6.2012, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione, del 15 maggio 2018, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 (GUL 133 del 30.5.2018, pag. 1).

⁽⁵⁾ Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GUL 257 del 28.8.2014, pag. 146).

europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾; e le modifiche del codice IGF saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2009/45/CE.

- (6) Le modifiche dell'allegato II della MARPOL dovrebbero garantire la riduzione dell'impatto ambientale dovuto ai residui del carico e alle acque di lavaggio delle cisterne contenenti prodotti galleggianti persistenti ad alta viscosità e/o con elevato punto di fusione.
- (7) Le modifiche del codice ESP 2011 dovrebbero includere modifiche redazionali del codice che individuano tutti i requisiti obbligatori e migliorano le tabelle e moduli, nonché fondere tale modifiche redazionali con il testo relativo ai nuovi requisiti sostanziali necessari per riflettere i recenti aggiornamenti della serie Z10 dei requisiti unificati dell'Associazione internazionale delle società di classificazione.
- (8) Le modifiche del paragrafo 6.1.1.3 del codice LSA dovrebbero garantire l'attuazione uniforme per quanto riguarda l'ammaino manuale di piccoli battelli di emergenza che non sono uno dei mezzi collettivi di salvataggio della nave.
- (9) Le modifiche del paragrafo 4.4.8.1 del codice LSA dovrebbero garantire l'esenzione delle imbarcazioni di salvataggio con due sistemi di propulsione indipendenti dall'obbligo di essere dotate di un numero sufficiente di remi galleggianti e dei relativi elementi per avanzare sul mare calmo.
- (10) Le modifiche del punto 8.1 dei moduli C, E e P dei registri delle attrezzature di cui all'appendice della Convenzione SOLAS dovrebbero garantire chiarezza in merito al fatto che non tutti gli indicatori elencati sono applicabili a tutte le navi e che gli indicatori possono pertanto essere opportunamente cancellati.
- (11) Le modifiche delle parti A e A-1 del codice IGF dovrebbero garantire la coerenza per quanto riguarda i requisiti esistenti per le navi che utilizzano il gas naturale come combustibile, introducendo le necessarie modifiche sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del codice.
- (12) L'Unione non è membro dell'IMO né è parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. È opportuno pertanto che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione e ad accettare di essere vincolati dalle modifiche in questione, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 74^a sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO è di approvare l'adozione delle modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, riguardanti le prescrizioni relative allo scarico delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti prodotti galleggianti persistenti ad alta viscosità e/o con elevato punto di fusione, di cui all'allegato del documento MEPC 74/3/1 dell'IMO.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla 101^a sessione del Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO è di approvare:

- a) l'adozione delle modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, di cui al documento SDC 6/13/Add.1 dell'IMO;
- b) l'adozione delle modifiche del paragrafo 6.1.1.3 del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio, di cui all'allegato 4 del documento MSC 101/3 dell'IMO;
- c) l'adozione delle modifiche del paragrafo 4.4.8.1 del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio, di cui all'allegato 4 del documento MSC 101/3 dell'IMO;

⁽⁶⁾ Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GUL 163 del 25.6.2009, pag. 1).

- d) l'adozione delle modifiche del punto 8.1. dei moduli C, E e P dei registri delle attrezzature, contenuti nell'appendice della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui all'allegato 1 del documento MSC 101/3 dell'IMO;
- e) l'adozione delle modifiche delle parti A e A-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, di cui all'allegato 3 del documento MSC 101/3 dell'IMO.

Articolo 3

1. Gli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO, esprimono congiuntamente, agendo nell'interesse dell'Unione, la posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'articolo 1.
2. Gli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO, esprimono congiuntamente, agendo nell'interesse dell'Unione, la posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'articolo 2.
3. Le eventuali modifiche di lieve entità delle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA

DECISIONE (UE) 2019/852 DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 2019
che determina la composizione del Comitato delle regioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 300 del trattato stabilisce le regole circa la composizione del Comitato delle regioni.
- (2) La decisione 2014/930/UE ⁽¹⁾ del Consiglio ha adattato la composizione del Comitato delle regioni in seguito all'adesione della Croazia. Il numero di membri di Estonia, Cipro e Lussemburgo è stato ridotto di uno per ciascuno di essi al fine di correggere la discrepanza fra il numero massimo di membri del Comitato delle regioni stabilito dall'articolo 305, primo comma, del trattato e il numero di membri del Comitato delle regioni in seguito all'adesione della Croazia.
- (3) Il preambolo della decisione 2014/930/UE contempla una revisione di tale decisione in tempo utile per il mandato del Comitato delle regioni che inizia nel 2020.
- (4) Il 3 luglio 2018 il Comitato delle regioni ha adottato raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alla propria futura composizione.
- (5) L'attuale equilibrio nella composizione del Comitato delle regioni dovrebbe, nella misura del possibile, essere mantenuto, poiché è il risultato di diverse conferenze intergovernative.
- (6) Il recesso del Regno Unito dall'Unione si tradurrebbe in 24 seggi vacanti in seno al Comitato delle regioni. Pertanto, è opportuno ripristinare l'equilibrio nell'assegnazione dei seggi che esistevano prima dell'adozione della decisione 2014/930/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il numero dei membri del Comitato delle regioni è il seguente:

Belgio	12
Bulgaria	12
Cechia	12
Danimarca	9
Germania	24
Estonia	7
Irlanda	9
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Croazia	9
Italia	24
Cipro	6
Lettonia	7
Lituania	9

⁽¹⁾ Decisione 2014/930/UE del Consiglio del 16 dicembre 2014 che determina la composizione del Comitato delle regioni (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 143).

Lussemburgo	6
Ungheria	12
Malta	5
Paesi Bassi	12
Austria	12
Polonia	21
Portogallo	12
Romania	15
Slovenia	7
Slovacchia	9
Finlandia	9
Svezia	12

2. Nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione alla data di applicazione della presente decisione, il numero dei membri del Comitato delle regioni sarà quella prevista all'articolo 1 della decisione 2014/930/UE, fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace. Dalla data in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero dei membri del Comitato delle regioni sarà quello previsto al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 26 gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

DECISIONE (UE) 2019/853 DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 2019
che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 301,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 300 del trattato stabilisce le regole circa la composizione del Comitato economico e sociale europeo.
- (2) La decisione (UE) 2015/1157 del Consiglio ⁽¹⁾ ha adattato la composizione del Comitato economico e sociale europeo in seguito all'adesione della Croazia. Il numero dei membri di Estonia, Cipro e Lussemburgo è stato ridotto di uno per ciascun paese al fine di correggere la discrepanza fra il numero massimo di membri del Comitato economico e sociale europeo stabilito all'articolo 301, primo comma, del trattato e il numero di membri dello stesso Comitato in seguito all'adesione della Croazia.
- (3) Il preambolo della decisione (UE) 2015/1157 contempla una revisione di quest'ultima in tempo utile per il mandato del Comitato economico e sociale europeo che inizia nel 2020.
- (4) Il 18 settembre 2018 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alla propria futura composizione.
- (5) L'attuale equilibrio nella composizione del Comitato economico e sociale europeo dovrebbe, nella misura del possibile, essere mantenuto, poiché è il risultato di diverse conferenze intergovernative.
- (6) Il recesso del Regno Unito dall'Unione si tradurrebbe in 24 seggi vacanti in seno al Comitato economico e sociale europeo. È opportuno pertanto ripristinare l'equilibrio nell'assegnazione dei seggi esistente prima dell'adozione della decisione (UE) 2015/1157,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. I membri del Comitato economico e sociale europeo sono distribuiti come segue:

Belgio	12
Bulgaria	12
Cechia	12
Danimarca	9
Germania	24
Estonia	7
Irlanda	9
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Croazia	9
Italia	24
Cipro	6
Lettonia	7
Lituania	9

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/1157 del Consiglio, del 14 luglio 2015, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo (GUL 187 del 15.7.2015, pag. 28).

Lussemburgo	6
Ungheria	12
Malta	5
Paesi Bassi	12
Austria	12
Polonia	21
Portogallo	12
Romania	15
Slovenia	7
Slovacchia	9
Finlandia	9
Svezia	12.

2. Nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione alla data di applicazione della presente decisione, il numero dei membri del Comitato economico e sociale europeo è quello previsto all'articolo 1 della decisione (UE) 2015/1157 fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace. A decorrere dalla data alla quale il recesso del Regno Unito dall'Unione diviene giuridicamente efficace, il numero dei membri del Comitato economico e sociale europeo è quello stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 21 settembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7 del 10 gennaio 2014)

Alla pagina 82, allegato XII, parte 1, punto 1.2,

anziché: «I veicoli appartenenti alle categorie L2e, L5e, L6e ed L7e con massa in ordine di marcia ≤ 270 kg devono essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza e/o di cinture di sicurezza se conformi ai requisiti del presente allegato.»,

leggasi: «I veicoli appartenenti alle categorie L2e, L5e, L6e ed L7e con massa in ordine di marcia ≤ 270 kg possono essere muniti di ancoraggi per cinture di sicurezza e/o di cinture di sicurezza purché detti ancoraggi per cinture di sicurezza e/o di cinture di sicurezza siano conformi ai requisiti del presente allegato.».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT